

SENTENZA N. 2358/15

N. R.G. 7619/2010



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
II Sezione CIVILE

fascicolo N. 7619/10
Cronol. N. 8528/15
Repertor. N. /

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Pannullo
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7619/2010 promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. SOLA VITO
elettivamente domiciliato in VIA UGO DE CAROLIS 31 00136 ROMA presso il difensore avv. SOLA
VITO

APPELLANTE

contro

COMUNE DI SEZZE

APPELLATO NON COSTITUITO

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sezze n.26/2010 del 14 aprile 2010

CONCLUSIONI

All'udienza del 2 aprile 2015 la parte appellante ha concluso come in atti.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Con "ordinanza"/ sentenza n.26/2010 emessa, in data 14 aprile 2010, il Giudice di Pace di Sezze
respinse il ricorso proposto da [REDACTED] avverso i verbali di contravvenzione n.1404/09 e
2862/099 emessi dal Comune di Sezze, Comando di Polizia locale elevati per violazione dell'art. 142

pagina 1 di 3

5

comma 8 e 9 del Codice della Strada per aver superato, rispettivamente il giorno 3 luglio 2009 e 7 luglio 2009 l'auto Mercedes 200 Kompres SS targata BE428 rispettivamente di oltre km.53/h e 16 Km/H il limite di velocità di 70 Km. sulla statale SS n.156 rispettivamente al Km 43+ 100 e Km. 43+93, circolando alla velocità di Km. 123/h e Km 88/h, rilevata da apparecchiatura "Velocar Red6Spped matr.110984; compenso le spese di lite.

Il giudice di prime cure ritenne ingiustificata l'assenza del ricorrente all'udienza di comparizione e presente l'Amministrazione "convalidava i verbali" di contravvenzione, così respingendo l'opposizione.

Avverso detta sentenza ha proposto appello [REDACTED] il quale, rilevata la nullità della sentenza per difetto di motivazione, reiterata la doglianza della mancata prova del regolare funzionamento dell'"autovelox" indicato nei verbali di accertamento, ha chiesto, in integrale riforma della predetta sentenza, l'annullamento dei verbali di contravvenzione.

Nessuno si è costituito per il Comune di Sezze.

Indi la causa, -sostituito il giudice assegnatario per trasferimento ad altro Ufficio-, è stata trattenuta in decisione

L'appello è fondato.

In punto di diritto, in tema di onere della prova, va richiamato il principio dei giudici di legittimità secondo cui "In tema di sanzioni amministrative conseguenti alla violazione dei limiti di velocità previsti dall'art. 142 del codice della strada, il legislatore non ha adottato, in relazione alle apparecchiature di controllo automatico (c.d. "autovelox") in dotazione alle Forze di polizia, nessuna disposizione che commini la decadenza delle omologazioni rilasciate; ne consegue che, nel giudizio di opposizione alla relativa sanzione amministrativa, **non sussiste alcun ulteriore onere probatorio**, a carico dell'Amministrazione, relativo alla perdurante funzionalità delle predette apparecchiature". (cfr. Cass. n. 21927/2014; Cass. 33978 del 19.11.2007).

Ciò detto, con il primo e sostanzialmente unico motivo di appello, l'appellante contesta la sanzione amministrativa avente ad oggetto le violazioni del CDS per eccesso di velocità siccome rilevata da apparecchiatura, di cui fin dal primo grado, ha contestato il regolare funzionamento e la verifica dell'omologazione.

In tema di rilevazione dell'inosservanza dei limiti di velocità dei veicoli a mezzo di apparecchiature elettroniche (nella specie, "tefelaser"), la preventiva omologazione dell'apparecchiatura da parte del Ministero dei lavori pubblici, prescritta dagli artt. 142, comma sesto, del codice della strada e 345, comma secondo, del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), ha ad

oggetto esclusivamente il tipo di strumento, mentre non è necessario che ogni singolo strumento rilevatore sia sottoposto a specifica e distinta omologazione ministeriale; né, - in difetto di ogni previsione normativa in tal senso - l'omessa indicazione nel verbale di accertamento dell'infrazione dei dati relativi all'omologazione del tipo di strumento impiegato, ove questa comunque sussista, può ritenersi causa di invalidità dell'accertamento stesso" (cfr. Cass-15324/2006).

Nel caso di specie, alla stregua delle risultanze processuali in atti, il Comune di Sezze, a fronte delle contestazioni specifiche del ricorrente in prime cure, non ha prodotto alcuna documentazione comprovante la regolarità del funzionamento dello strumento rilevatore della velocità (dichiarazione di conformità dell'apparecchiatura Velocar RED& Sped matr. 11094) né l'impossibilità della contestazione immediata della violazione sul tratto di strada interessato, né le foto scattate al veicolo di proprietà dell'appellante.

In definitiva non vi è in atti la prova ex art. 2697 c.c. dei fatti costitutivi della legittimità delle violazioni al CDS sopra richiamate stante la contumacia del Comune di Sezze in questo giudizio e la sola comparizione del funzionario delegato dal Comune all'udienza di comparizione del 1 marzo 2010 innanzi al GDP senza alcuna comparsa di costituzione (v. verbale in atti)

Sulla scorta dell' orientamento sopra richiamato - dal quale non vi è motivo di discostarsi- il Tribunale, in accoglimento dell'appello, annulla i verbali di contravvenzioni del CDS in premessa .

Nulla sulle spese di lite in ragione della mancata costituzione in giudizio del Comune appellato.

P.Q.M.


Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, così provvede:

- a) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Sezze n. n.26/2010 del 14 aprile 2010, annulla i verbali di contravvenzione del CDS di cui in premessa.
- b) Nulla sulle spese di lite del presente grado.

Latina, 14/9/2015

Il Giudice

dott. Nicola Pannullo



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 29.09.2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Emanuela Barberini

